



# COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

(Provincia di Potenza)

85050 – Largo S.Michele,3 – Tel. 0975/386502 – Fax 0975/386786

codice Fiscale 80002570762

[www.comune.santangelolefratte.pz.it](http://www.comune.santangelolefratte.pz.it) - [info@comune.santangelolefratte.pz.it](mailto:info@comune.santangelolefratte.pz.it)

[comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it) - [www.comunesantangelolefratte.comune.news](http://www.comunesantangelolefratte.comune.news)

Prot. N° 1050

del 9 Marzo 2020

OGGETTO: Misure di prevenzione volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 in ottemperanza all'art.1, comma 1, lett.a) del DPCM 08.03.2020

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 8 marzo 2020 che all'art.1, lett. a) **dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.**

**VISTO**, altresì, l'art.3, comma 1, lett. m) dello stesso DPCM che prevede che chiunque, **a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto**, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio** nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e delle disposizioni del menzionato articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

**RITENUTO** che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del possibile esodo di un elevato numero di persone provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

**RITENUTO** che tale situazione potrebbe comportare l'ingresso incontrollato nella regione Basilicata di soggetti a rischio per la trasmissione del virus COVID-19, con conseguente grave rischio per la salute pubblica

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.3 del 08.03.2020**, pubblicata del BUR di Basilicata n.16 del 08.03.2020, con la quale vengono adottate specifiche misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, per tutti i soggetti che rientrano a far data dall'8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

**Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa**

## RENDE NOTO

**chiunque sia di ritorno** dai territori della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia deve osservare le seguenti misure:

- a) *comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;*
- b) *osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;*
- c) *evitare contatti sociali;*
- d) *osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;*
- e) *rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;*
- f) *in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.*

## RACCOMANDA

**A chiunque**, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 08.03.2020 (data di pubblicazione del DPCM 08.03.2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, identificate dall'OMS, o abbia transitato o soggiornato in zone a rischio **di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASM di POTENZA** nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, rispettando le prescrizioni di permanenza domiciliare e l'eventuale avvio dell'osservanza sanitaria e dell'isolamento fiduciario;

## AVVERTE CHE

**La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) a f) dell'Ordinanza n.3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.**

## DISPONE

a) la trasmissione a mezzo pec o a mezzo messi del presente provvedimento:

- All'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di POTENZA;
- ASM di POTENZA;
- AI MEDICI E PEDIATRI DI MEDICINA GENERALE operanti nel Comune di Sant'Angelo le Fratte;
- al Comando Stazione Carabinieri di Satriano;
- alla Polizia Locale - Sede;

**Ai sensi** dell'art.5 del DPCM 08.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data dell'9 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020.**

La pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del e sul sito istituzionale Comune di Sant'Angelo le Fratte della presente ordinanza fino al 03 Aprile 2020.

Sant'Angelo le Fratte 09 marzo 2020

IL SINDACO  
MICHELE LAURINO

